

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile**

La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Michele Ancona - Presidente
dott. Luciano Guaglione - Consigliere
avv. Luigi Carmine Chiarelli - Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

Appellante

Contro

BANCA

Appellata

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con sentenza numero 1129/2011 letta in udienza e depositata il 15.12.2011, il Tribunale di Trani, sezione civile, pronunciandosi sulla domanda proposta da SOCIETÀ nei confronti della Banca, con atto di citazione notificato il 5.3.2009, rigettava la domanda e condannava la società attrice alla rifusione delle spese di lite.

Con atto di citazione del 23.03.2012, notificato lo stesso giorno, proponeva appello la SOCIETÀ, chiedendo che in totale riforma della sentenza impugnata la Corte volesse condannare l'appellata al pagamento della somma di Euro 5.200,00, oltre svalutazione ed interessi o dell'altra somma a titolo di danni che dovesse ritenere dovuta, oltre svalutazione ed interessi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o, in subordine, con compensazione di quelle di primo grado.

Si costituiva in giudizio la Banca appellata, con comparsa del 22.08.2012, depositata il 24.09.2012, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese di secondo grado.

L'appello è infondato e va rigettato con le conseguenze in tema di spese.

La SOCIETÀ convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la Banca, addebitandole lo smarrimento di due cambiali sottoscritte in suo favore dalla ditta OMISSIS, sua debitrice a

Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Ancona – Rel. Chiarelli, n. 726 del 21 marzo 2019

seguito di una fornitura di materiale lapideo, trasmesse in quanto banca indicata per l'incasso.

La controversia ha per oggetto il risarcimento del danno conseguente alla presunta responsabilità della convenuta nell'espletamento del mandato conferitole.

E' risultato che gli effetti cambiari, alla scadenza, restarono insoluti per cui ne fu elevato il protesto a mezzo del Notaio OMISSIS. A seguito dello stesso i titoli vennero affidati ad un corriere, la ditta incaricata di restituirle all'agenzia da cui le erano pervenute.

In tale fase, cioè dopo la consegna all'agenzia, che ha riconosciuto di averle ricevute e dichiarato di averle "regolarmente inviate, unitamente ad altre, alle banche destinatarie (v. comunicazione del 25.5.09), in circostanze di tempo e di modo imprecisate e non risultate accertate, le cambiali andarono smarrite.

La sentenza di primo grado ha ricostruito esattamente i fatti, ravvisando un comportamento negligente della Banca convenuta nel notiziare con ritardo la SOCIETÀ dello smarrimento che invece, a parere di questa Corte, non sussiste.

A ben vedere, dello smarrimento risulta che la Banca è venuta a conoscenza solo a seguito delle rimostranze nei suoi confronti della SOCIETÀ e da tale momento non può certo dirsi che abbia tenuto un comportamento negligente, essendosi tempestivamente attivata dando riscontro, per quel che era possibile, alle richieste di informazioni che le erano pervenute e fornendo alla creditrice la documentazione necessaria per potersi attivare ed intraprendere le altre azioni a sua disposizione per il recupero del credito. Il tempo che è trascorso tra lo smarrimento e il suo emergere è dipeso, se mai, dal ritardo con cui la SOCIETÀ ha denunciato la mancata restituzione delle cambiali.

Profili di responsabilità nell'espletamento del mandato di incasso delle cambiali possono al più ravvisarsi nella scelta del soggetto incaricato della restituzione delle cambiali. La società (non meglio identificata in atti) ha mostrato, questa sì, negligenza nello svolgimento del compito conferitole dalla Banca appellata, ricavabile con tutta evidenza, dal riscontro fornito alla richiesta di notizie "nella maniera più dettagliata possibile" (vedi fax dell'1.4.2008 prodotto dalla banca convenuta), solo con fax del 25.05.09, in cui, declinando le proprie responsabilità, non fornisce alcun utile elemento atto a ricostruire le modalità dello smarrimento, limitandosi ad affermare di aver regolarmente inviato alle banche destinatarie i titoli smarriti.

La responsabilità della banca per il comportamento negligente del terzo può ritenersi sussistente, in quanto la restituzione dei titoli è attività accessoria ricompresa nella prestazione, che doveva essere anch'essa eseguita con la diligenza di cui all'art. 1710 c.c..

Pur ravvisandosi la violazione dell'obbligo di diligenza dovuto dall'Istituto bancario convenuto in giudizio, la domanda però non può trovare accoglimento.

Il danno subito, come dedotto nell'atto di citazione di primo grado, in cui si concretizzava il *petitum*, era costituito, dall'importo stesso del credito, rimasto insoluto per non aver più potuto incassare le somme portate dai titoli, unitamente a quelle di altri titoli, neppure posti all'incasso, per quest'ultima parte poi rinunciato.

E' pacifico quindi che la creditrice, dopo lo smarrimento, avendo nel frattempo perso l'azione cambiaria, non ha neppure intrapreso alcuna altra azione, volta al recupero del proprio credito, benché ne fosse titolare. In tale inerzia è da ravvisare un comportamento della SOCIETÀ che, ai sensi dell'art. 1127 secondo comma c.c., rende non dovuto il risarcimento.

Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Ancona – Rel. Chiarelli, n. 726 del 21 marzo 2019

Tale norma infatti stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

L'appellante poi non ha nemmeno fornito alcuna prova della sopravvenuta irrecuperabilità del credito, dovuta proprio allo smarrimento delle cambiali, come statuito dal Tribunale.

Con il secondo motivo d'appello la SOCIETÀ si duole della mancata liquidazione equitativa del danno che comunque il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle, stante l'accertata e dichiarata inadempienza della Banca convenuta.

Va premesso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. La facoltà, pertanto, da un lato è subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta (V. di recente Cass. n. 4310/2018).

Il Tribunale, dopo aver ritenuto che la SOCIETÀ non avesse fornito la prova del danno asseritamente subito, ha astrattamente supposto in altre disutilità il danno che la stessa avrebbe potuto invocare e che si sarebbe potuto liquidare, questo sì, in via equitativa. Secondo il primo giudice il danno subito sarebbe potuto consistere nel maggior "disagio" che l'esperimento di altre azioni, quale quella causale, avrebbero comportato, rispetto a quella cambiaria, connotata dalla celerità connessa all'essere già in possesso di un titolo esecutivo. Sta di fatto che tali richieste esulavano però il *petitum* e non potevano per questo essere riconosciute.

Come si è detto, è risultato che la SOCIETÀ non aveva neppure intrapreso i possibili percorsi giudiziari alternativi, ancora esperibili per il recupero del credito.

La richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, pertanto, anche secondo questa Corte, non può essere accolta.

Con il terzo ed ultimo motivo d'appello la SOCIETÀ si duole della condanna a suo carico alle spese del primo grado di giudizio, che invece avrebbero dovuto essere compensate.

Correttamente invece il primo giudice ha applicato la regola generale stabilita dall'art. 91 c.p.c., che collega l'attribuzione delle spese alla soccombenza.

La compensazione prevista dal secondo comma dell'art. 92 stesso codice, ha carattere residuale e può essere dichiarata solo negli specifici casi previsti, non potendosi nel caso che ci occupa ritenere sussistere una soccombenza reciproca, che si verifica - anche in relazione al principio di causalità ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (V. di recente Cass. n. 20888/2018)

Anche la condanna alle spese di lite di primo grado va confermata.

Quanto a quelle di questo grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.

Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Ancona – Rel. Chiarelli, n. 726 del 21 marzo 2019

37/18, con applicazione dello scaglione per le cause di valore fino a Euro 5.200,00 e compensi medi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SOCIETÀ, con atto di citazione notificato il 23.03.2012, nei confronti della Banca, avverso la sentenza n. 1129/2011 del Tribunale di Trani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.830,00 oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge;

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 6.03.2019.

Il Presidente
Dott. Michele ANCONA

Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*